

## **Informazioni societarie**

### **PICENAMBIENTE S.P.A.**

**Forma giuridica:** SOCIETA' PER AZIONI

**Sede legale:** SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CONTRADA MONTE RENZO 25 cap  
63074

**Indirizzo PEC:** PICENAMBIENTE@PCERT.IT

**Codice fiscale:** 01540820444

**Numero REA:** AP - 156213

## Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	3
Poteri .....	5
Altri riferimenti statutari .....	6
Allegati .....	7
Statuto .....	7

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01540820444  
del Registro delle Imprese di ASCOLI PICENO  
Precedente numero di iscrizione: AP-1998-17814  
Data iscrizione: 11/05/1998

**Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 11/05/1998

**Informazioni costitutive** Data atto di costituzione: 30/03/1998

### Sistema di amministrazione e controllo

**Durata della società** Data termine: 31/12/2050

**Scadenza esercizi** Scadenza primo esercizio: 31/12/1998  
Scadenza esercizi successivi: 31/12

**Sistema di amministrazione e controllo contabile** Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

**Forme amministrative** **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

**Collegio sindacale** Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

### Oggetto sociale

**Oggetto sociale** LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI DAGLI ENTI LOCALI SOCI, FINALIZZATI ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, INTESA QUALE COMPLESSO DELLE ATTIVITA' VOLTE AD OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI RIFIUTI, OVVERO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, COMPRESO IL CONTROLLO DI QUESTE OPERAZIONI, NONCHE' IL CONTROLLO DELLE DISCARICHE DOPO LA CHIUSURA, IVI COMPRESO LE ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE. LA SOCIETA', NEL RISPETTO DELLE NORME CHE NE DISCIPLINANO L'ESERCIZIO, PUO' EFFETTUARE INOLTRE: - GLI AUTOTRASPORTI DI COSE PER CONTO DI TERZI FINALIZZATO ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI; - LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, SPECIALI (NON PERICOLOSI E PERICOLOSI) OVVERO LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, IL DEPOSITO PRELIMINARE, IL TRATTAMENTO, NONCHE' LE OPERAZIONI DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO DEGLI STESSI, COMPRESI IL CONTROLLO DI TALI OPERAZIONI E GLI INTERVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEI SITI DI SMALTIMENTO, NONCHE' LE OPERAZIONI EFFETTUATE IN QUALITA' DI COMMERCIANTE E/O INTERMEDIARIO, OLTRE AL COMPLESSO DELLE ATTIVITA' VOLTE AD OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEI RIFIUTI, IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI IGIENE E DI DECORO URBANO; - LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI, DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NONCHE' LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI FRAZIONI SEPARATE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTE IN MODO DIFFERENZIATO, IVI COMPRESI I RIFIUTI INGOMBRANTI ED I RIFIUTI DI

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE); - LO SPAZZAMENTO MANUALE E/O MECCANIZZATO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI DI QUALUNQUE NATURA O PROVENIENZA GIACENTI SULLE STRADE ED AREE PUBBLICHE O SULLE STRADE ED AREE PRIVATE E PORTUALI E/O DEMANIALI, COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO, O SULLE SPIAGGE MARITTIME, LACUALI E SULLE RIVE DEI FIUMI, NONCHE' SERVIZI AFFINI E COMPLEMENTARI A TALE ATTIVITA'; - LA RACCOLTA E IL TRASPORTO PER CONTO TERZI DI RIFIUTI SPECIALI, NONCHE' LA GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI DEPOSITO PRELIMINARE, DI CERNITA E TRATTAMENTO ANCHE CHIMICO E/O FISICO E/O BIOLOGICO DEI RIFIUTI DESTINATI ALLO SMALTIMENTO E/O AL RECUPERO ED AL RIUTILIZZO DEI RIFIUTI; - LA PRESELEZIONE DI RIFIUTI, IL TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E ALLA PRODUZIONE DI MANUFATTI E/O DI COMBUSTIBILI DERIVANTI DA RIFIUTI, ALLA PRODUZIONE DI COMPOST ANCHE DERIVATO DA RIFIUTI, NONCHE' OGNI TRATTAMENTO CON RECUPERO E/O SMALTIMENTO, IVI COMPRESA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DERIVATI DAL TRATTAMENTO E/O DALLA RACCOLTA; - LE GESTIONE DI ATTIVITA' DI TERMODISTRUZIONE - VALORIZZAZIONE ENERGETICA DI RIFIUTI, NONCHE' LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IMPRENDITORIALI RIGUARDANTI LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NONCHE' DEGLI IMPIANTI ANCHE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, DI BONIFICHE AMBIENTALI IVI COMPRESO IL TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO, IL TRATTAMENTO AEROBICO E/O ANAEROBICO DEI RIFIUTI, L'ATTIVITA' DI DEPURAZIONE BIOLOGICA DEI REFLUI LIQUIDI, IVI COMPRESA LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOGNARI E DI SOLLEVAMENTO A RETE E DI QUALSIASI ALTRO IMPIANTO TECNOLOGICO ANNESSO E/O CONNESSO E/O COMPLEMENTARE ALLA DEPURAZIONE; - LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI TRATTAMENTO DEGLI STESSI, DI COMPOSTAGGIO DI RESIDUI VERDI, DI FANGHI E RIFIUTI ORGANICI, NONCHE' LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE E/O DI COMPOST IN AGRICOLTURA E COMUNQUE DI TUTTA L'IMPIANTISTICA DEDICATA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI; - LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE, ANCHE POST-MORTEM, LA SISTEMAZIONE FINALE E/O BONIFICA DI DISCARICHE E DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI. L'ACQUISIZIONE, LA PROGETTAZIONE, LA GESTIONE ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI DI PROJET FINANCING, IL GLOBAL SERVICE E LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE RIFERITE AL SETTORE DEI RIFIUTI; - LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE, IL NOLEGGIO, LA GESTIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, LA LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA DI CONTENITORI, DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE RIGUARDANTI I RIFIUTI E I REFLUI IN GENERE E COMUNQUE CONNESSI ALLE ATTIVITA' SOCIALI. - LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CHE IN GENERE SONO O SARANNO PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, EUROPEA ED INTERNAZIONALE, INERENTI LE ATTIVITA' DELL'OGGETTO SOCIALE, ANCHE NELL'AMBITO DELLA CONSULENZA, RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA TECNICO BUROCRATICA DI QUANTO SIA AFFINE O UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DI TALI SCOPI, COMPRESI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, CONVEGNI, SEMINARI, INIZIATIVE IN GENERE CHE CONSENTANO LA DIFFUSIONE, SENSIBILIZZAZIONE DELLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE IN GENERE. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, COMPIERE, RICHIEDERE ED UTILIZZARE LE PROVVIDENZE DISPOSTE DALLA CEE, DALLO STATO, DALLE REGIONI E DAGLI ENTI LOCALI, NONCHE' FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI DISPOSTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI E DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. SI PRECISA CHE LADDOVE NEL PRESENTE ARTICOLO RICORRE LA PAROLA "PROGETTAZIONE", SI INTENDE CHE LA STESSA PROGETTAZIONE VERRA' ESEGUITA IN OGNI CASO DA PROFESSIONISTI E TECNICI ABILITATI. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, PORRE IN ESSERE QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE E FINANZIARIA, MOBILIARE O IMMOBILIARE CHE DOVESSE PRESENTARSI COME NECESSARIA PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' INOLTRE EFFETTUARE LA COMPLETA GESTIONE E LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI. LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE PUO' ESSERE PERSEGUITA ANCHE PER MEZZO DI IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE DELLE QUALI LA SOCIETA' PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE O NELLE QUALI PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI. A TAL FINE POTRA' ANCHE PARTECIPARE AD ALTRE SOCIETA' CON OGGETTO SOCIALE UGUALE O AFFINE AL PROPRIO O A CONSORZI O SOCIETA' CONSORTILI O A RETI D'IMPRESA, NEL PIENO RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL SETTORE RIFIUTI E DI QUELLA IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. LA SOCIETA' PUO'

COMUNQUE PARTECIPARE A GARE ED ALLE PROCEDURE COMPETITIVE AD EVIDENZA PUBBLICA, SEMPRE CHE NON VI SIANO SPECIFICI DIVIETI PREVISTI DALLA LEGGE. L'OGGETTO SOCIALE NON PUO' ESSERE IN ALCUN CASO MODIFICATO PER TUTTO IL PERIODO DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE DI SERVIZIO CHE GLI ENTI LOCALI SOCI HANNO STIPULATO CON LA SOCIETA', SALVO LE MODIFICHE NECESSARIE PER ADEGUAMENTI A NUOVE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E NORMATIVE. QUALSIASI MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE DI NATURA SOSTANZIALE COMPORTA NECESSARIAMENTE L'OBBLIGO PREVENTIVO DI INDIZIONE DI UNA NUOVA GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SCELTA DEL SOCIO IMPRESA PRIVATA, FATTE SALVE LE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE AL TEMPO VIGENTI.

## Poteri

### Poteri da statuto

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA 9 (NOVE) MEMBRI NOMINATI SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ART. 11 DELLO STATUTO; NUMERO DI VOLTA IN VOLTA DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E COMUNQUE NEL PIENO RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA, ED HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI E CHE RIENTRINO NELL'OGGETTO SOCIALE, ESSENDO ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E IL VIGENTE STATUTO, IN MODO TASSATIVO, RISERVA ALL'ASSEMBLEA. PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI E COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI OGNI TIPO SARA' NECESSARIA APPOSITA DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 2364 COMMA 1, PUNTO 5).

LA SOCIETA' SI CONFORMA ALLE PROCEDURE GESTIONALI PREVISTE DALLE NORMATIVE AL TEMPO VIGENTI, INERENTI LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICA PRIVATA. ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO COMPETE - QUALE OGGETTO DI DELEGA - TUTTA LA GESTIONE OPERATIVA DELLA SOCIETA', L'ATTUAZIONE DELLA VOLONTA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PREPARATORIE A QUELLE CONSILIARI COORDINANDOSI CON IL PRESIDENTE, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELL'ANDAMENTO ORGANIZZATIVO, TECNICO, AMMINISTRATIVO, ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA SOCIETA'. L'AMMINISTRATORE DELEGATO E' TENUTO, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 2381, 5 COMMA, AD EFFETTUARE UNA INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE UNA RELAZIONE SEMESTRALE SULL'ANDAMENTO GENERALE DELLA GESTIONE, CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE E ALLE PRINCIPALI OPERAZIONI DEL SEMESTRE.

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO NON POSSONO TASSATIVAMENTE ESSERE DELEGATI I SEGUENTI POTERI E ATTIVITA', RISULTANDO CIOE' DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: - I POTERI CHE PER LEGGE SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; - L'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DI MEDIO TERMINE DELLA SOCIETA', CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INIZIO O SVILUPPO DI NUOVI SETTORI E/O DI ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO INDUSTRIALE; - PIANO DI INVESTIMENTI ANNUALE E/O PLURIENNALE; - LA DECISIONE DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA DIRETTA E/O INDIRETTA; - L'ACCENSIONE DI AFFIDAMENTI BANCARI O SOVVENZIONI IN GENERE, COMPRESO LA CONTRAZIONE DI FINANZIAMENTI BANCARI E PARABANCARI (LEASING) A MEDIO/LUNGO TERMINE; - GLI AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI DI OGNI GENERE. - LA NOMINA DI DIRIGENTI E LORO ATTRIBUZIONI, NONCHE' LA STIPULA DI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO; - L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI DI QUALSIASI GENERE; - L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA PERMUTA DI BENI IMMOBILI O DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI; - LA CONCESSIONE DI FIDEIUSSIONI DA PARTE DELLA SOCIETA', DI IPOTECHE O PEGNI SUI BENI DELLA SOCIETA', IL RILASCIO DI EFFETTI CAMBIARI E PAGHERO' DI OGNI GENERE; - LA STIPULA DI TUTTI GLI ATTI E CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA DI BENI IMMOBILI, DI AFFITTO O DI CESSIONE DELL'AZIENDA E/O DI SUOI RAMI; - IL PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE DIVERSE DA QUELLE CAUTELARI ED ESECUTIVE, IN QUALSIASI SEDE, ANCHE ARBITRALE ED IN OGNI GRADO E LA RELATIVA NOMINA E REVOCA DI AVVOCATI; - DISCUTERE, ACCETTARE O RIFIUTARE CONCORDATI SIA GIUDIZIALI SIA EXTRAGIUDIZIALI, NONCHE' OGNI DECISIONE INERENTE LA CESSIONE TOTALE O PARZIALE

DEI CREDITI SOCIETARI.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, SIA DI FRONTE A TERZI CHE IN GIUDIZIO, SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IN CASO DI SUA ASSENZA AL VICE PRESIDENTE.

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E/O A EVENTUALI CONSIGLIERI DELEGATI, SCELTI TRA I CONSIGLIERI NOMINATI DALLA SEZIONE ALTRI AZIONISTI (SOCI AZIENDE PRIVATE) E/O AL DIRETTORE TECNICO E/O A EVENTUALI PROCURATORI SPECIALI, INCARICATI DI PARTICOLARI FUNZIONI TECNICHE E/O COMPITI OPERATIVI SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E L'USO DELLA FIRMA SOCIALE, SIA DI FRONTE A TERZI SIA IN GIUDIZIO, NEI LIMITI DELLE LORO ATTRIBUZIONI DELEGATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

**Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

**Altri riferimenti statutarî**

**Clausole di recesso**

*Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Clausole di esclusione**

*Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Clausole di prelazione**

*Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Clausole compromissorie**

*Informazione presente nello statuto/atto costitutivo*

**Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito**

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL D.LGS N. 6 17 GENNAIO 2003

## Allegati

---

### Statuto

*Sommario* Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	venti.	
	Il costituito delega me Notaio per la completa esecuzione di	
	tutte le formalità presso il competente Registro delle Impre-	
	se.	
	Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico	
	della Società.	
	Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato, di-	
	chiarando di averne esatta conoscenza.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale	
	ho dato lettura al comparente, che a mia domanda dichiara di	
	approvarlo perchè conforme alla sua volontà ed al vero e lo	
	sottoscrive con me Notaio a norma di legge.	
	Scritto a macchina e sotto la mia direzione da persona di mia	
	fiducia in tre fogli occupati per pagine undici per intero e	
	fin qui della presente, oltre le firme apposte come sopra co-	
	me sopra alle ore diciotto e minuti trenta.	
	Firmati: Federico Olivieri - Tommaso Faenza Notaio (L.S.)	
	ALLEGATO "A" alla Raccolta N. 22618	
	S T A T U T O	
	della Società per Azioni denominata	
	<b>"PICENAMBIENTE S.p.A."</b> .	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'	
	Art. 1 Denominazione	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011



	E' costituita una Società per Azioni a partecipazione mista
	pubblico e privata a maggioranza pubblica denominata " <b>PICE-</b>
	<b>NAMBIENTE S.p.A.</b> ".
	Art. 2 Sede
	La Società ha sede in San Benedetto del Tronto (AP), all'in-
	dirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.
	La Società potrà istituire sedi secondarie, agenzie e filiali
	per rappresentanza in Italia e all'estero.
	Art. 3 Oggetto sociale
	La Società ha per oggetto sociale l'espletamento dei servizi
	pubblici locali affidati dagli enti locali soci, finalizzati
	alla gestione integrata dei rifiuti, intesa quale complesso
	delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti,
	ovvero la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimen-
	to dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,
	nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, ivi
	compreso le attività di spazzamento delle strade.
	La Società, nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'e-
	sercizio, può effettuare inoltre:
	- gli autotrasporti di cose per conto di terzi finalizzato
	alla gestione integrata dei rifiuti;
	- la gestione integrata dei rifiuti urbani, speciali (non pe-
	ricolosi e pericolosi) ovvero la raccolta, il trasporto, il
	deposito preliminare, il trattamento, nonché le operazioni di
	recupero e di smaltimento degli stessi, compresi il controllo

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura	
	dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in	
	qualità di commerciante e/o intermediario, oltre al complesso	
	delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti,	
	ivi compresa l'attività di igiene e di decoro urbano;	
	- la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani, di	
	rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti speciali assimilabili	
	agli urbani, nonché la raccolta ed il trasporto di frazioni	
	separate di rifiuti solidi urbani raccolte in modo differen-	
	ziato, ivi compresi i rifiuti ingombranti ed i rifiuti di ap-	
	parecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);	
	- lo spazzamento manuale e/o meccanizzato dei rifiuti urbani	
	esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle	
	strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private e	
	portuali e/o demaniali, comunque soggette ad uso pubblico, o	
	sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi,	
	nonché servizi affini e complementari a tale attività;	
	- la raccolta e il trasporto per conto terzi di rifiuti spe-	
	ciali, nonché la gestione dei centri di raccolta comunale e	
	degli impianti di deposito preliminare, di cernita e tratta-	
	mento anche chimico e/o fisico e/o biologico dei rifiuti de-	
	stinati allo smaltimento e/o al recupero ed al riutilizzo dei	
	rifiuti;	
	- la preselezione di rifiuti, il trattamento finalizzato al	
	recupero e alla produzione di manufatti e/o di combustibili	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	derivanti da rifiuti, alla produzione di compost anche deri-	
	vato da rifiuti, nonché ogni trattamento con recupero e/o	
	smaltimento, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti	
	derivati dal trattamento e/o dalla raccolta;	
	- le gestione di attività di termodistruzione - valorizzazio-	
	ne energetica di rifiuti, nonché la progettazione, la realiz-	
	zazione e gestione dei servizi pubblici imprenditoriali ri-	
	guardanti la gestione integrata dei rifiuti nonché degli im-	
	pianti anche di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di boni-	
	fiche ambientali ivi compreso il trattamento chimico-fisico,	
	il trattamento aerobico e/o anaerobico dei rifiuti, l'atti-	
	vità di depurazione biologica dei reflui liquidi, ivi compre-	
	sa la gestione degli impianti fognari e di sollevamento a re-	
	te e di qualsiasi altro impianto tecnologico annesso e/o con-	
	nesso e/o complementare alla depurazione;	
	- la progettazione, la realizzazione e la conduzione degli	
	impianti di gestione dei rifiuti e di trattamento degli stes-	
	si, di compostaggio di residui verdi, di fanghi e rifiuti or-	
	ganici, nonché la gestione e l'utilizzo dei fanghi di depura-	
	zione e/o di compost in agricoltura e comunque di tutta l'im-	
	piantistica dedicata allo svolgimento delle attività sociali;	
	- la progettazione, la costruzione, la gestione, anche	
	post-mortem, la sistemazione finale e/o bonifica di discari-	
	che e di impianti per lo smaltimento e/o trattamento e/o re-	
	cupero dei rifiuti. L'acquisizione, la progettazione, la ge-	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

		stione anche attraverso sistemi di projet financing, il glo-
		bal service e la sperimentazione di nuove tecnologie riferite
		al settore dei rifiuti;
		- la progettazione, la costruzione, il noleggio, la gestione,
		la commercializzazione, la locazione, anche finanziaria di
		contenitori, di impianti e di attrezzature tecnologiche ri-
		guardanti i rifiuti e i reflui in genere e comunque connessi
		alle attività sociali.
		- la realizzazione e la gestione di attività che in genere
		sono o saranno previste dalla legislazione nazionale, europea
		ed internazionale, inerenti le attività dell'oggetto sociale,
		anche nell'ambito della consulenza, rappresentanza ed assi-
		stenza tecnico burocratica di quanto sia affine o utile al
		raggiungimento di tali scopi, compresi corsi di formazione
		professionale, convegni, seminari, iniziative in genere che
		consentano la diffusione, sensibilizzazione delle problemati-
		che del settore in genere.
		La Società potrà, inoltre, compiere, richiedere ed utilizzare
		le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni
		e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi dispo-
		sti da Enti Pubblici e privati e dalla Cassa Depositi e Pre-
		stiti.
		Si precisa che laddove nel presente articolo ricorre la paro-
		la "progettazione", si intende che la stessa progettazione
		verrà eseguita in ogni caso da professionisti e tecnici abi-

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

litati.	
La Società potrà, inoltre, porre in essere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare che dovesse presentarsi come necessaria per il perseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre effettuare la completa gestione e la riscossione delle tariffe dei servizi pubblici erogati.	
La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di imprese controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.	
A tal fine potrà anche partecipare ad altre società con oggetto sociale uguale o affine al proprio o a consorzi o società consortili o a reti d'impresa, nel pieno rispetto della normativa vigente del settore rifiuti e di quella in materia di servizi pubblici locali.	
La Società può comunque partecipare a gare ed alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge.	
L'oggetto sociale non può essere in alcun caso modificato per tutto il periodo della durata della concessione di servizio che gli Enti locali soci hanno stipulato con la Società, salvo le modifiche necessarie per adeguamenti a nuove disposizioni regolamentari e normative.	
Qualsiasi modifica dell'oggetto sociale di natura sostanziale	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	comporta necessariamente l'obbligo preventivo di indizione di	
	una nuova gara a doppio oggetto per la scelta del socio im-	
	presa privata, fatte salve le nuove disposizioni normative al	
	tempo vigenti.	
	Art. 4 Durata	
	La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, come	
	anticipatamente sciolta, con delibera che dovrà essere adot-	
	tata dall'Assemblea straordinaria dei soci con la presenza	
	della maggioranza prevista nelle Assemblee straordinarie.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE - AZIONI -	
	PRESTAZIONI ACCESSORIE- DURATA A TERMINE DEL SOCIO PRIVATO	
	Art. 5 Capitale sociale	
	Il capitale sociale è di Euro 5.500.000,00 (CINQUEMILIONICIN-	
	QUECENTOMILA VIRGOLA ZERO ZERO), diviso in numero 100.000	
	(centomila) azioni ordinarie di Euro 55,00 (cinquantacinque	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	Il domicilio dei soci per quanto riguarda tutte le comunica-	
	zioni e i loro rapporti con la Società è quello che risulta	
	annotato nel libro soci.	
	I versamenti sulle azioni saranno richieste dal Consiglio di	
	Amministrazione nei tempi e nei modi ritenuti dallo stesso	
	opportuni; a carico dei soci in ritardo nei versamenti verrà	
	applicato l'interesse nella misura che, di volta in volta, il	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	Consiglio di Amministrazione fisserà, comunque sempre fatto
	salvo il diritto di questo ultimo di avvalersi delle facoltà
	concesse dagli dall'art. 2344 cod. civ. Le azioni sono nomi-
	native. L'azione è indivisibile ed attribuisce il diritto ad
	un voto.
	La Società può deliberare la riduzione del Capitale Sociale
	anche mediante assegnazione agli azionisti di determinate at-
	tività sociali e di azioni o di quote di altre imprese nelle
	quali la Società abbia partecipazioni.
	In caso di aumento del capitale sociale esso deve essere of-
	ferto in opzione ai vecchi soci, in proporzione al numero
	delle azioni possedute. Il diritto di opzione non spetta per
	le azioni di nuova emissione che, in base alla deliberazione
	di aumento di capitale, devono essere liberate mediante con-
	ferimento in natura. Il diritto di opzione è comunque regola-
	to secondo le prescrizioni dell'art. 2441 cod. civ.
	Le azioni della Società si dividono in due categorie:
	- Azioni della Categoria "A", che possono essere assegnate e-
	sclusivamente agli Enti pubblici locali, singoli o associati,
	che affidano il servizio della gestione integrata dei rifiuti
	alla Società; tali azioni attribuiscono i diritti amministra-
	tivi che il presente statuto riserva ai soci Enti pubblici;
	tale categoria di azioni non può superare il 60% (sessanta
	per cento) del capitale sociale;
	- Azioni della Categoria "B", che possono essere assegnate e-

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	<p>sclusivamente ad Imprese private, in forma individuale o col-</p>	
	<p>lettiva, che operano nel settore della gestione integrata dei</p>	
	<p>rifiuti e/o attività affini e/o complementari, che hanno i</p>	
	<p>requisiti analoghi e/o affini e/o simili alle attività della</p>	
	<p>Società stessa, e che devono essere scelte mediante procedura</p>	
	<p>competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto delle normative</p>	
	<p>vigenti in materia di servizi pubblici locali; tali azioni</p>	
	<p>attribuiscono i diritti amministrativi che il presente statu-</p>	
	<p>to riserva ai soci privati, ed i doveri di cui al presente</p>	
	<p>articolo ed all'articolo che segue; tale categoria di azioni</p>	
	<p>non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del ca-</p>	
	<p>pitale sociale.</p>	
	<p>Hanno diritto di acquisire le azioni di Categoria "B" solo le</p>	
	<p>Imprese private selezionate con procedura di gara ad evidenza</p>	
	<p>pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità del</p>	
	<p>socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi/presta-</p>	
	<p>zioni accessorie connessi alla gestione del servizio di ge-</p>	
	<p>stione integrata dei rifiuti.</p>	
	<p>La durata del loro rapporto di partenariato pubblico privato</p>	
	<p>istituzionalizzato (PPPI) con la Società non può eccedere la</p>	
	<p>durata dell'affidamento del servizio stabilita dagli Enti</p>	
	<p>pubblici nel bando di gara e comunque secondo le condizioni</p>	
	<p>di aggiudicazione della stessa.</p>	
	<p>Al termine dell'affidamento del servizio, gli Enti locali so-</p>	
	<p>ci rinnovano le procedure di selezione dell'Impresa privata</p>	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011



	socia per l'affidamento del servizio alla Società, mediante	
	procedura di gara a "doppio oggetto" ad evidenza pubblica,	
	nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.	
	Conseguentemente, in considerazione del fatto che le Imprese	
	private titolari delle azioni di Categoria "B" vengono scelte	
	con procedura di evidenza pubblica relativa all'espletamento	
	di un servizio pubblico, la cui durata è determinata nel re-	
	lativo bando, al momento della cessazione (per qualsiasi cau-	
	sa) del servizio pubblico oggetto di gara, il socio privato	
	non può più trattenere le azioni della Società, essendo ces-	
	sato lo scopo per cui la sua scelta era stata operata; a tal	
	fine il socio privato è tenuto, con le modalità di cui in se-	
	guito, a trasferire le proprie azioni o alla stessa Società	
	(nei limiti consentiti per legge per l'acquisto delle azioni	
	proprie) o alla nuova Impresa privata scelta quale partner	
	con una nuova procedura competitiva di evidenza pubblica; in	
	manca di detto trasferimento la Società potrà attivare le	
	procedure per l'esclusione del socio o per il riscatto delle	
	azioni ai sensi degli articoli che seguono.	
	Art. 5 bis Prestazioni accessorie	
	I soci titolari di azioni della Categoria "B" sono tenuti al-	
	le prestazioni accessorie il cui contenuto, modalità e durata	
	sono individuati nella documentazione di gara della procedura	
	ad evidenza pubblica indetta per la loro scelta, ovvero nel	
	provvedimento di aggiudicazione della stessa.	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	A tal fine, ciascun socio della Categoria "B" dovrà coordina-	
	re la propria attività con quella degli altri soci di detta	
	categoria, sotto la direzione degli amministratori della So-	
	cietà, escluso in ogni caso qualsiasi vincolo di subordina-	
	zione nei confronti della stessa.	
	Il compenso per le suddette prestazioni accessorie è stabili-	
	to nella misura corrispondente a quella indicata nel provve-	
	dimento di aggiudicazione della gara per la scelta del socio	
	privato e/o in eventuali successive determinazioni.	
	Le clausole del presente statuto che disciplinano le presta-	
	zioni accessorie dei soci possono essere modificate solo con	
	il consenso unanime di tutti i soci.	
	In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di prestazioni	
	accessorie, il socio inadempiente può essere escluso dalla	
	Società.	
	L'obbligo di prestazione accessoria è incorporato nella par-	
	tecipazione di ciascun socio della "Categoria B"; pertanto,	
	in caso di cessione della medesima partecipazione effettuata	
	ai sensi del presente statuto, il cessionario subentra nel	
	medesimo obbligo.	
	Qualora previsto nella documentazione di gara, su richiesta	
	della Società formulata dal Consiglio di Amministrazione, il	
	socio titolare delle azioni di categoria "B" potrà essere in-	
	caricato, previo assenso dell'Assemblea e dello stesso socio,	
	di predisporre un progetto o programma adeguato, che comporti	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	ulteriori prestazioni non previste al momento dell'aggiudica-	
	zione ma ritenute funzionali al miglioramento o allo sviluppo	
	del contratto di servizio in essere, e nel quale saranno evi-	
	denziati gli obiettivi da conseguire, le attività e le risor-	
	se necessarie, le modalità e i tempi di realizzazione.	
	In tal caso la Società ed il socio privato si impegnano a va-	
	lutare in contraddittorio i nuovi corrispettivi dovuti al so-	
	cio impresa privata, sulla base di criteri di omogeneità con	
	i prezzi all'epoca applicati, ovvero, quando ciò sia impossi-	
	bile in tutto o in parte, ricavandoli da nuove analisi effe-	
	tuate con gli elementi di costo validi a quella data.	
	Art. 6 Trasferibilità della azioni.	
	In considerazione del fatto che la Società è affidataria di	
	servizi pubblici locali:	
	- non è consentito il trasferimento per atto tra vivi o mor-	
	tis causa di tutte le azioni di cui all'art. 5 o di diritti,	
	ivi compreso i diritti a seguito di operazioni di aumento di	
	capitale sociale (neanche a seguito di contestuale cessione	
	dell'azienda), né è consentito ai soci di modificare la loro	
	partecipazione azionaria nella Società;	
	- il trasferimento della azioni della Categoria "A" (enti	
	territoriali) può avvenire solo in conseguenza del trasferi-	
	mento della titolarità del servizio della gestione integrata	
	dei rifiuti;	
	- il trasferimento delle azioni della Categoria "B" (soci	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	privati) è autorizzato, al termine della procedura di gara, a	
	favore della nuova Impresa privata individuata quale nuovo	
	aggiudicatario;	
	- i titolari di azioni della Categoria "B" sono obbligati ad	
	informare la Società di ogni operazione straordinaria che	
	comporti modifica della struttura societaria, dell'organizza-	
	zione amministrativa o della compagine sociale (quali, a ti-	
	tolo meramente esemplificativo, trasformazione, fusione e	
	scissione); inoltre, la mancata informazione alla Società	
	sulla perdita dei requisiti tecnico-professionali, necessari	
	per l'espletamento delle prestazioni accessorie, previsti	
	nella procedura ad evidenza pubblica svolta per la scelta del	
	socio privato, costituisce causa di esclusione del socio	
	stesso;	
	- l'eventuale affitto a terzi o cessione dell'azienda da par-	
	te del socio privato configura causa di esclusione.	
	In ogni caso eventuali trasferimenti delle azioni e dei di-	
	ritti di opzione, nei limiti consentiti dal presente statuto,	
	debbono essere effettuati tenendo comunque presente il fatto	
	che gli azionisti Enti Locali debbono necessariamente mante-	
	nere complessivamente la maggioranza del Capitale Sociale.	
	I trasferimenti effettuati in violazione delle clausole con-	
	tenute nel presente titolo sono inefficaci nei confronti del-	
	la Società e non consentono di poter ottenere la loro iscri-	
	zione nel Libro dei Soci.	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

Art. 6 bis Obbligazioni	
La Società può emettere qualsiasi genere di obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di Legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.	
Art. 6 ter Diritto di recesso	
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
a) la modifica dell'oggetto sociale;	
b) la trasformazione della Società;	
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
d) la revoca dello stato di liquidazione;	
e) la modificazione dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;	
f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;	
g) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.	
I soci Enti Locali hanno inoltre diritto di recedere dalla Società esclusivamente in conseguenza di avvenuta risoluzione per grave inadempimento del contratto di servizio stipulato con la Società dichiarata a seguito di sentenza.	
Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata. La raccomandata de-	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011



nato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di
controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della
Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.
Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.
Qualora il socio privato che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci pubblici in proporzione al numero delle azioni possedute.
L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione di trenta giorni dal deposito

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

dell'offerta.
Coloro soci pubblici che esercitano il diritto di opzione,
purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di
prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inop-
tate.
In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del
socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimbor-
sate mediante acquisto della Società utilizzando riserve di-
sponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
2357, comma terzo cod. civ.
Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere
convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la ridu-
zione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si ap-
plicano le disposizioni dell'articolo 2445, secondo comma,
terzo e quarto cod. civ., ove l'opposizione sia accolta la
Società si scioglie.
Art. 6 quater Clausole di riscatto (art. 2437-sexies e
2437-ter)
Il diritto di riscatto delle azioni ai sensi dell'art. 2437
sexies del Codice Civile spetta alla Società ed ai soci Enti
pubblici nei confronti dei titolari di azioni di Categoria
"B".
Le azioni del socio privato sono riscattabili da parte della
Società o dei soci pubblici esclusivamente nei seguenti casi.

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011



a) perdita, da parte del socio privato o di uno dei soci privati, dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento delle prestazioni accessorie affidate allo stesso socio con il provvedimento di aggiudicazione della gara a doppio oggetto effettuata per la scelta del socio privato; il socio privato potrà opporsi al riscatto documentando il possesso dei medesimi requisiti tramite avvalimento, anche esterno alla Società;
b) violazione dei patti sociali con particolare riferimento al divieto di trasferimento delle azioni o di comprova dei requisiti prevista dall'art. 6;
c) applicazione al socio privato di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2 lett. c del D. lgs. 231/2001 o di altra sanzione o misura che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
In tali casi la Società o i soci pubblici avranno diritto al riscatto coattivo delle azioni dei soci privati , dietro pagamento di un prezzo, anche all'uopo ricorrendo, in caso di inadempimento del socio tenuto alla cessione coattiva, ad esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod.civ..
Il prezzo di riscatto è determinato dagli amministratori applicando le procedure e i criteri previsti dagli artt. 2437-ter e 2437-quater del codice civile.
Art. 6 quinquies Esclusione del socio

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	Le cause di esclusione previste dal presente statuto operano	
	esclusivamente nei confronti degli azionisti della Categoria	
	"B" e sono accertate dall'Assemblea ordinaria non computando-	
	si ai fini del quorum deliberativo le azioni del socio da e-	
	scludere.	
	La liquidazione delle azioni del socio escluso avviene con le	
	medesime modalità previste in tema di recesso.	
	TITOLO III	
	ASSEMBLEA	
	Art. 7	
	L'Assemblea dei soci che sia stata regolarmente costituita	
	rappresenta l'insieme dei soci e le deliberazioni, adottate	
	in base alle disposizioni di Legge e del presente Statuto,	
	sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè non intervenuti	
	o dissenzienti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria	
	è convocata dagli Amministratori presso la sede sociale o in	
	un altro luogo, situato nello Stato, indicato nell'avviso di	
	convocazione.	
	L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai so-	
	ci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, ovvero a	
	mezzo di raccomandata A/R o fax o e-mail o consegna a mano.	
	Quest'ultimo deve contenere: il luogo, il giorno e l'ora del-	
	l'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.	
	Nello stesso avviso potranno, altresì, essere indicati un al-	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	tro giorno, ora, luogo per l'adunanza in seconda convocazione
	nel caso in cui la prima risultasse deserta. In mancanza di
	formale convocazione l'Assemblea si reputa, comunque, rego-
	larmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale
	Sociale e sono intervenuti tutti gli Amministratori e i com-
	ponenti del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei
	partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione)
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-
	formato.
	Art. 8
	L'Assemblea ordinaria, nel rispetto dell'art. 2364 cod. civ.,
	deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoven-
	ti giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora lo richieda-
	no particolari esigenze relative alla struttura ed all'ogget-
	to della Società, tale termine può essere prorogato fino a
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma in tal
	caso il Consiglio di Amministrazione, nella relativa delibe-
	ra, dovrà indicare espressamente le particolari esigenze che
	giustificano la proroga stessa.
	Art. 9
	Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci che siano in
	grado di dimostrare tale loro qualifica mediante presentazio-
	ne di apposito biglietto di ammissione che sarà rilasciato a
	coloro i quali, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ab-
	biano a tal fine depositato i certificati azionari presso la

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nel-	
	l'avviso di convocazione dell'Assemblea. In base all'art.	
	2372 cod. civ. i soci possono farsi rappresentare all'Assem-	
	blea mediante delega scritta, da conservarsi negli atti so-	
	ciali, conferita a persona che non sia Amministratore, Sinda-	
	co o dipendente della Società, né delle Società da essa con-	
	trollate e agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di que-	
	ste. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la rego-	
	larità delle deleghe e comunque il diritto di intervento al-	
	l'Assemblea.	
	Art. 10	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Pre-	
	sidente o da altro componente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne. In mancanza di tutti i Consiglieri, l'Assemblea nomina	
	tra i soci intervenuti il Presidente.	
	Il Presidente a sua volta nomina un segretario verbalizzante.	
	Art. 11	
	L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita:	
	a) in via ordinaria ed in prima convocazione quando sia pre-	
	sente almeno il 75% (settantacinque per cento) del Capitale	
	Sociale;	
	b) in via ordinaria ed in seconda convocazione qualunque sia	
	il capitale presente;	
	c) in via straordinaria ed in prima convocazione quando sia	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

presente almeno l'80% (ottanta per cento) del Capitale Sociale;	
d) in via straordinaria ed in seconda convocazione quando sia presente almeno il 60% (sessanta per cento) del Capitale Sociale.	
L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei soci presenti.	
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.	
L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentino più di 1/3 (un terzo) del Capitale sociale, salvo sempre i casi in cui per legge sia inderogabilmente richiesta una maggioranza diversa.	
Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e quando l'Organo che convoca l'Assemblea lo ritiene opportuno, e comunque nei casi previsti dalla Legge, il verbale è redatto da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Presidente del Collegio Sindacale.	
Limitatamente alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci - anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del cod. civ. - l'Assemblea si divide in due sezioni: la prima formata dagli	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	azionisti Enti Pubblici (soci pubblici), la seconda formata	
	dagli altri azionisti (soci aziende private).	
	Ciascuna sezione ha diritto di nominare un numero di consi-	
	glieri proporzionale alle quote azionarie possedute.	
	La sezione degli azionisti Enti Pubblici si riunisce secondo	
	i quorum costitutivi previsti dagli artt. 2368 e 2369 Codice	
	Civile e nomina i consiglieri, due membri effettivi del Col-	
	legio Sindacale (di cui uno rivestirà la carica di Presidente	
	del Collegio Sindacale) e due Sindaci supplenti.	
	Per rafforzare il nesso di controllo sulla Società da parte	
	di tutti i soci Enti pubblici, a prescindere dalle quote a-	
	zionarie possedute, due consiglieri di amministrazione sono	
	nominati dai soci Enti pubblici con quote azionarie fino al	
	6,00% (sei virgola zero zero per cento): la nomina dei due	
	consiglieri sarà effettuata dai suddetti soci in proporzione	
	alle azioni possedute e intervenute: si specifica che ai fini	
	della nomina si terrà conto del più alto quoziente di quota	
	ottenuto anche con possibili aggregazioni fra i soci stessi,	
	convergenti cioè sulla nomina di un consigliere.	
	La nomina dei restanti consiglieri spettanti ai soci Enti	
	pubblici sarà effettuata dagli altri soci Enti pubblici in	
	proporzione alle azioni possedute e intervenute dai soci nel-	
	la loro sezione: si specifica che ai fini della nomina dei	
	consiglieri si terrà conto dei più alti quozienti di quota	
	ottenuti anche con possibili aggregazioni fra i soci stessi,	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	convergenti cioè sulla nomina di uno o più consiglieri.	
	Le nomine dei due membri del Collegio Sindacale, di cui uno	
	sarà Presidente del Collegio e dei due Sindaci supplenti av-	
	verrà invece nella stessa sezione secondo i quorum costituti-	
	vi e deliberativi previsti dagli artt. 2368 e 2369 Codice Ci-	
	vile.	
	La sezione degli altri azionisti si riunisce secondo i quorum	
	costitutivi previsti dagli artt. 2368 e 2369 Codice Civile e	
	nomina i consiglieri e un membro effettivo del Collegio Sin-	
	dacale. La nomina dei consiglieri spettanti alla sezione soci	
	aziende private sarà effettuata, in proporzione alle azioni	
	possedute e intervenute, dai soci nella loro sezione: si spe-	
	cifica che ai fini della nomina dei consiglieri si terrà con-	
	to anche dei più alti quozienti ottenuti e delle possibili	
	aggregazioni fra i soci stessi, convergenti cioè sulla nomina	
	di uno o più consiglieri.	
	La nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale av-	
	verrà invece nella stessa sezione secondo i quorum costituti-	
	vi e deliberativi previsti dagli artt. 2368 e 2369 Codice Ci-	
	vile.	
	Nel verbale di seduta dell'Assemblea dovrà essere riportato	
	per ciascuna sezione le modalità di nomina dei consiglieri,	
	indicando per ciascun nominativo i soci e le rispettive quote	
	che l'hanno nominato.	
	A ciascuna sezione spetta il diritto alla revoca ed alla so-	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

		stituzione delle persone nominate, secondo le modalità di nomina degli stessi, anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del cod. civ..
		I consiglieri di amministrazione eletti o in sede di nomina o prima dell'accettazione della carica debbono obbligatoriamente - pena la decadenza d'ufficio dalla carica - depositare presso la sede sociale una dichiarazione - autenticata nei modi di legge - contenente l'attestazione:
		- di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
		- di eventuali cause e/o attività e/o posizioni in conflitto di interesse con la Società.
		Tutti gli Amministratori durante l'esercizio della propria carica sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società variazioni che potessero intervenire successivamente alla nomina in merito alla suddetta dichiarazione, pena la decadenza d'ufficio dalla carica.
		Le dichiarazioni rese successivamente alla nomina e cioè prima dell'accettazione della carica, o le eventuali variazioni delle stesse intercorse successivamente, dovranno essere dalla Società trasmesse - per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - a tutti i soci; qualora vi fossero cause o attività o posizioni in conflitto di interesse con la Società nella prima Assemblea successiva i soci

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011



	delibereranno anche ai sensi dell'art. 2390 del cod. civ..
	Le due sezioni, una volta approvate le nomine di loro compe-
	tenza, si riuniscono nell'Assemblea dei soci - sempre nel ri-
	spetto delle disposizioni di cui agli art. 2368 e 2369 cod.
	civ. - per deliberare:
	- la nomina del Presidente della Società, il quale è obbliga-
	toriamente scelto fra i consiglieri nominati dal socio Ente
	Pubblico di maggioranza relativa intervenuto in Assemblea, su
	designazione dello stesso;
	- ai sensi dell'art. 2390 del cod. civ., la concessione o me-
	no dell'autorizzazione agli Amministratori nominati che do-
	vessero risultare in stato di concorrenza con la Società
	stessa.
	Art. 12
	Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sulle materie ad
	essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
	In particolare, spetta all'assemblea ordinaria:
	a) approvare il bilancio;
	b) nominare e/o revocare gli Amministratori, i Sindaci ed il
	Presidente del Collegio Sindacale secondo le modalità stabi-
	liti all'art. 11 del presente Statuto;
	c) determinare i compensi ed emolumenti agli Amministratori e
	Sindaci, secondo quanto indicato agli artt. 18 e 23 del pre-
	sente statuto;
	d) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	della Società riservati alla sua competenza dall'Atto Costi-	
	tutivo o sottoposti al suo esame dagli Amministratori nonché	
	sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.	
	e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci.	
	Spetta all'Assemblea straordinaria, deliberare sulle materie	
	ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto, ed in	
	particolare di deliberare sulle modificazioni dell'Atto Co-	
	stitutivo, dello statuto e sulla emissione di obbligazioni,	
	sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori a norma degli artt.	
	2450 e 2452 cod. civ..	
	TITOLO IV	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 13	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da 9 (nove) membri nominati secondo quanto previsto	
	all'art. 11 del presente Statuto; numero di volta in volta	
	determinato dall'Assemblea dei soci e comunque nel pieno ri-	
	spetto delle leggi vigenti in materia.	
	Potranno essere nominati Amministratori anche non soci e gli	
	Amministratori stessi rimarranno in carica per un periodo di	
	3 (tre) esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e-	
	sercizio della loro carica ai sensi dell'art. 2383.	
	Gli amministratori possono essere rieletti e sono revocabili	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

dall'Assemblea in qualunque tempo secondo quanto previsto dal
codice civile e dalle procedure amministrative di nomina de-
gli amministratori da parte dei soci Enti Pubblici.
Non possono essere nominati amministratori i sindaci e asses-
sori dei comuni, i Presidenti e membri delle giunte delle Co-
munità Montane e di Unioni dei Comuni, il Presidente, asses-
sori e consiglieri delle Province.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è
comunque soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi
vigenti in materia.
Il Consiglio nomina un Vice Presidente fra i consiglieri no-
minati dalla sezione degli Azionisti Enti Pubblici.
Per la gestione operativa della Società il Consiglio di Ammi-
nistrazione nomina un Amministratore Delegato obbligatoria-
mente scelto fra uno dei consiglieri nominati dalla sezione
Altri Azionisti (soci aziende private) secondo quanto previ-
sto all'art. 11. All'Amministratore Delegato, espressione dei
soci privati, sono conferiti tutti i poteri con specifici
compiti operativi dal Consiglio di Amministrazione, tenuto
sempre conto dei limiti imposti dallo statuto all'art. 20.
Nell'ambito dello svolgimento dei specifici compiti operativi
è altresì di spettanza dei soci privati la designazione di
figure incaricate di specifici compiti o responsabilità quali
Direttore Tecnico e/o eventuali Procuratori speciali, che il
Consiglio di amministrazione dovesse ritenere necessario i-

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	stituire. In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibe-	
	ra l'incarico sulla base di una lista di candidati composta	
	da un nominativo proposto da ciascun Consigliere nominato	
	dalla Sezione Altri Azionisti (soci aziende privati). Non è	
	prevista la figura del Direttore Generale, in quanto non com-	
	patibile con la figura dell'Amministratore Delegato.	
	L'Amministratore Delegato deve possedere una specifica compe-	
	tenza tecnica con esperienza di gestione maturata nel settore	
	specifico della gestione integrata dei rifiuti presso aziende	
	pubbliche e/o private o per uffici ricoperti.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, anche delegare	
	uno o più Amministratori, scelti tra i consiglieri nominati	
	dalla Sezione Altri Azionisti (soci aziende private) secondo	
	quanto previsto all'art. 11, per lo svolgimento di particola-	
	ri funzioni tecniche e/o compiti operativi.	
	Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'or-	
	gano amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e	
	il Presidente del Collegio Sindacale deve convocare con ur-	
	genza l'Assemblea per la sua integrale sostituzione e può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Art. 14	
	Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente:	
	il Consiglio nomina un segretario verbalizzante, anche ester-	
	no ai membri del Consiglio. Il Presidente della seduta e il	
	segretario firmano unitamente i verbali delle riunioni del	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	Consiglio di Amministrazione e possono rilasciare copie ed e-	
	stratti degli atti sociali convalidandoli con la loro firma e	
	sempre nel rispetto delle norme del cod. civ.. In caso di as-	
	senza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Pre-	
	sidente.	
	Art. 15	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi	
	motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla	
	loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio	
	Sindacale. I Consiglieri nominati in tal modo restano in ca-	
	rica fino all'Assemblea immediatamente successiva, che prov-	
	vede ad integrare il Consiglio di Amministrazione secondo le	
	modalità specificate nel precedente articolo 11.	
	Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme	
	con quelli in carica all'atto della loro nomina. Tuttavia nel	
	caso in cui venga meno la maggioranza degli Amministratori	
	nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazio-	
	ne deve ritenersi decaduto e il Presidente del Collegio Sin-	
	dacale deve convocare l'Assemblea dei soci perché nomini il	
	nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui	
	all'art. 11. In tale ultimo caso la cessazione dell'intero	
	Consiglio di Amministrazione ha effetto dal momento in cui il	
	Consiglio stesso è stato ricostruito in seguito all'accetta-	
	zione dei nuovi Amministratori.	
	Art. 16	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente -	
	o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente -	
	di sua iniziativa o su richiesta dell'Amministratore Delegato,	
	o almeno di un terzo dei consiglieri o del Collegio Sindacale.	
	La convocazione, anche in luogo diverso dalla sede	
	sociale dovrà contenere il giorno, l'ora ed il luogo della	
	riunione nonché l'elenco delle materie da trattare e dovrà	
	essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento, e/o a mezzo fax o e-mail al recapito comunicato per i-	
	scritto alla Società da ciascun consigliere e membro del Col-	
	legio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunio-	
	ne. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà es-	
	sere effettuata con le stesse modalità di cui sopra o con te-	
	legramma da spedire almeno 2 (due) giorni prima. In assenza	
	delle suddette formalità, il Consiglio si reputa regolarmente	
	costituito quando sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i	
	Sindaci effettivi.	
	Art. 17	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione è necessaria la presenza della maggioranza degli	
	Amministratori in carica, ed il voto favorevole della maggio-	
	ranza degli Amministratori presenti.	
	In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si in-	
	tende approvata o non approvata a seconda di come ha votato	
	chi presiede la seduta.	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

Art. 18	
Le indennità di carica, i gettoni presenza e i rimborsi spese, se stabiliti a forfait, vengono fissati ogni anno dall'Assemblea per i Consiglieri, nonché per il Presidente; mentre i compensi per gli Amministratori, incaricati di particolari mansioni, saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Qualora l'Assemblea annualmente non deliberi espressamente i compensi di cui sopra, si intenderà automaticamente riapprovati per l'anno seguente i compensi previsti per l'anno precedente.	
Nell'eventualità che un Amministratore sia revocato non avrà diritto all'indennizzo in nessun caso.	
Tutte le indennità di carica, i gettoni presenza, e ogni altra somma di compenso e/o rimborso spesa deliberati a favore degli amministratori di nomina pubblica debbono rispettare i vincoli e le condizioni previste in materia dalla normativa vigente e per quanto applicabili i suddetti vincoli e condizioni debbono interessare anche le suddette somme a favore degli amministratori di parte privata.	
Art. 19	
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni e che rientrino nell'oggetto sociale, essendo esclusi soltanto quelli che la Legge e il	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	vigente Statuto, in modo tassativo, riserva all'Assemblea.	
	Per l'acquisizione di partecipazioni sociali e costituzione	
	di società di ogni tipo sarà necessaria apposita delibera di	
	autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art.	
	2364 comma 1, punto 5).	
	La Società si conforma alle procedure gestionali previste	
	dalle normative al tempo vigenti, inerenti le società a par-	
	tecipazione mista pubblica privata.	
	Art. 20	
	All'Amministratore Delegato compete - quale oggetto di delega	
	- tutta la gestione operativa della Società, l'attuazione	
	della volontà del Consiglio di Amministrazione, lo svolgimento	
	di attività preparatorie a quelle Consiliari coordinandosi	
	con il Presidente, la gestione e il controllo dell'andamento	
	organizzativo, tecnico, amministrativo, economico e finanzia-	
	rio della Società. L'amministratore Delegato è tenuto, anche	
	ai sensi dell'art. 2381 5° comma, ad effettuare una informa-	
	tiva al consiglio di amministrazione mediante una relazione	
	semestrale sull'andamento generale della gestione, con rife-	
	rimento anche alla prevedibile evoluzione della gestione e	
	alle principali operazioni del semestre.	
	All'Amministratore Delegato non possono tassativamente essere	
	delegati i seguenti poteri e attività, risultando cioè di e-	
	sclusiva spettanza del Consiglio di Amministrazione:	
	- i poteri che per legge sono di esclusiva competenza del	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011



	Consiglio di Amministrazione;
	- l'attività di pianificazione di medio termine della Società, con particolare riferimento all'inizio o sviluppo di nuovi settori e/o di attività, con particolare riferimento al piano industriale;
	- piano di investimenti annuale e/o pluriennale;
	- la decisione di partecipazione a procedure di gara diretta e/o indiretta;
	- l'accensione di affidamenti bancari o sovvenzioni in genere, compreso la contrazione di finanziamenti bancari e par bancari (leasing) a medio/lungo termine;
	- gli affidamenti di incarichi professionali di ogni genere.
	- la nomina di dirigenti e loro attribuzioni, nonché la stipula di accordi collettivi di lavoro;
	- l'assunzione di partecipazioni sociali di qualsiasi genere;
	- l'acquisto, la vendita, la permuta di beni immobili o di diritti reali immobiliari;
	- la concessione di fidejussioni da parte della Società, di ipoteche o pegni sui beni della Società, il rilascio di effetti cambiari e pagherò di ogni genere;
	- la stipula di tutti gli atti e contratti di locazione attiva e passiva di beni immobili, di affitto o di cessione dell'azienda e/o di suoi rami;
	- il promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede, anche arbitrale ed in o-

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	gni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati;	
	- discutere, accettare o rifiutare concordati sia giudiziali	
	sia extragiudiziali, nonché ogni decisione inerente la ces-	
	sione totale o parziale dei crediti societari.	
	Art. 21	
	La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale,	
	sia di fronte a terzi che in giudizio, spetta al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza al	
	Vice Presidente.	
	All'Amministratore Delegato e/o a eventuali consiglieri dele-	
	gati, scelti tra i consiglieri nominati dalla Sezione Altri	
	Azionisti (soci aziende private) e/o al Direttore Tecnico e/o	
	a eventuali Procuratori speciali, incaricati di particolari	
	funzioni tecniche e/o compiti operativi spetta la rappresen-	
	tanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fron-	
	te a terzi sia in giudizio, nei limiti delle loro attribuzio-	
	ni delegate dal Consiglio di Amministrazione.	
	TITOLO V	
	COMITATO CONSULTIVO	
	Art. 22	
	Organo consultivo della Società è un comitato a cui parteci-	
	pano di diritto tutti gli Enti pubblici soci. Il comitato ha	
	compiti di tipo consultivi e propositivi in ordine alle atti-	
	vità inerenti l'oggetto sociale, nel pieno rispetto dei pote-	
	ri attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assem-	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	blea dei soci, all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale.
	Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a cui spettano tutte le incombenze in merito alle convocazioni - senza formalità di procedura ad esclusione di inviare la convocazione con ordine del giorno, data e luogo per iscritto anche via fax almeno 5 gg prima della riunione - e tenuta delle riunioni.
	Alle riunioni possono partecipare anche i consiglieri di amministrazione della Società.
	Alle riunioni del comitato partecipano i capi delle amministrazioni pubbliche o loro delegati (Assessori al settore) e sono valide a prescindere dal numero degli intervenuti. Per ogni riunione tenuta verrà redatto un verbale, conservato negli atti societari, sottoscritto dal Presidente e da un segretario verbalizzante.
	Il comitato di gestione si riunisce all'occorrenza e la partecipazione ai lavori è a titolo non oneroso per la Società.
	TITOLO VI
	COLLEGIO SINDACALE
	Art. 23
	Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati secondo le modalità previste all'art.11.
	L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il compenso da

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	corrispondere ai sindaci effettivi, nonché eventuali gettoni	
	presenza. I Sindaci hanno, in ogni caso, diritto al rimborso	
	delle spese per l'espletamento delle loro funzioni. Essi du-	
	rano in carica per un triennio e comunque fino all'approva-	
	zione del terzo Bilancio successivo alla nomina. Al Collegio	
	Sindacale sono attribuiti tutti i poteri e funzioni previsti	
	dalla Legge.	
	I membri del Collegio Sindacale possono essere rieletti.	
	Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis potrà essere	
	esercitato dal Collegio Sindacale ai sensi del terzo comma,	
	nel caso in cui ne ricorrano le condizioni di legge.	
	TITOLO VII	
	BILANCIO ED UTILI	
	Art. 24	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede	
	ad elaborare il Bilancio d'esercizio e suoi allegati nei tem-	
	pi e nelle modalità previste dalle norme del Codice Civile,	
	da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.	
	Art. 25	
	Il Bilancio d'Esercizio e le relazioni allegate dell'Organo	
	Amministrativo e del Collegio Sindacale devono essere deposi-	
	tati presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima	
	di quello fissato per l'Assemblea convocata per la relativa	
	discussione e per tutto tale periodo rimangono a disposizione	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	dei soci. Copia del Bilancio d'Esercizio con le relative re-
	lazioni allegate approvate dall'Assemblea vanno inviate an-
	nualmente a ciascun socio della Società.
	Art. 26
	Dagli utili netti dell'esercizio sarà dedotto almeno il 5%
	(cinque per cento) per la riserva legale, fino al momento in
	cui questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Socia-
	le. L'utile residuale sarà ripartito tra i soci pubblici e
	privati in proporzione alle quote di capitale sociale rispet-
	tivamente possedute. L'assemblea, con voto unanime, potrà de-
	liberare una diversa destinazione dell'utile.
	Art. 27
	Il pagamento dei dividendi è effettuato presso gli Istituti
	di Credito designati dal Consiglio di Amministrazione nel
	termine fissato annualmente dal Consiglio stesso.
	TITOLO VIII
	SCIoglimento, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA', CRITERI E MODALI-
	TA' DI LIQUIDAZIONE DEL SOCIO PRIVATO ALLA CESSAZIONE DELLA
	GESTIO- NE
	Art. 28
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo
	scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità
	della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori.
	Art. 28 bis
	Un anno prima della scadenza del periodo di affidamento del

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	servizio pubblico locale, come risultante dall'aggiudicazione	
	e dai singoli contratti di servizio, al fine di consentire a-	
	gli enti pubblici locali Soci di determinare la base d'asta	
	per il rinnovo della procedura di selezione per l'individua-	
	zione della nuova Impresa privata socia e per l'affidamento	
	del servizio, la Società attiverà la procedura che segue al	
	fine della valutazione delle azioni di Categoria "B".	
	Il valore delle azioni per la liquidazione del socio privato	
	alla scadenza è determinato dagli amministratori di nomina	
	pubblica che deliberano a maggioranza, con spese a carico	
	della Società, sentito il parere dell'organo di controllo,	
	tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e	
	delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valo-	
	re di mercato delle azioni.	
	I soci privati hanno diritto di conoscere, mediante comunica-	
	zione scritta con prova di avvenuta ricezione, la determina-	
	zione del valore delle proprie azioni e di prendere visione	
	della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia	
	a proprie spese. Qualora il socio in scadenza, nei 30 (tren-	
	ta) giorni successivi, si opponga alla determinazione del va-	
	lore da parte degli amministratori di parte pubblica, il va-	
	lore di liquidazione per i soci privati è determinato, entro	
	novanta giorni dalla comunicazione di opposizione, tramite	
	relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella	
	cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

	sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica
	l'articolo 1349, comma primo, c.c.
	Qualora, in esito alla nuova procedura di evidenza pubblica
	il socio privato non risulti di nuovo aggiudicatario, si at-
	tiverà la procedura di recesso necessitato di cui agli arti-
	coli che precedono e verrà determinata la somma da riconosce-
	re al socio a titolo di liquidazione sulla scorta della valu-
	tazione effettuata dalla Società ai sensi dei commi preceden-
	ti.
	TITOLO IX
	Art. 29
	La Società uniforma la propria attività ai principi dell'eco-
	nomia del mercato e dell'interesse economico della Società
	stessa e dei suoi soci, a tali principi costantemente atte-
	nendosi.
	Art. 30
	Qualunque controversa (fatta eccezione per quelle nelle quali
	la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Mi-
	nistero) sorga fra i soci o i soci e la Società, l'organo am-
	ministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o
	i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od or-
	gani, in dipendenza dell'attività sociale e della interpreta-
	zione o esecuzione del presente statuto e che possa formare
	oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro
	che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nomi-

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011

nato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua	
sede legale.	
L'introduzione, la modifica e la soppressione di clausole	
compromissorie devono essere approvate da tanti soci che rap-	
presentano almeno i tre quarti del capitale.	
Art. 31	
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto	
si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice ci-	
vile ed alle Leggi Speciali in materia.	
Firmati: Federico Olivieri - Tommaso Faenza Notaio (L.S.)	
AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di San Benedetto del Tronto -	
Atto registrato il 9 maggio 2011 al n. 2047 serie 1T.	
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-	
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3	
DEL DPR N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO	
DELLE IMPRESE.	
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 ME-	
DIANTE M.U.I.	

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2011 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 11-05-2011